



**COMUNE DI BANARI**  
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO PER LA  
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

**(Art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. 163/2006)**

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 29 del 11.05.2015

**ART. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del Servizio Lavori Pubblici.

**ART. 2**  
**Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato Regolamento.

2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.

3. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e purché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.

4. Non sono ammessi gli incentivi per gli atti di pianificazione urbanistica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

**ART. 3**  
**Determinazione del fondo**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.93, comma 7 del codice, l'Amministrazione comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2. La percentuale di cui al comma 1 è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro da realizzare:

- per importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): 1%;
- per importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 4.000.001,00: 1,20%;
- per importo a base di gara compreso tra Euro 4.000.000,00 ed Euro 3.000.001,00: 1,40%;
- per importo a base di gara compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: 1,60%;
- per importo a base di gara compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: 1,80%;
- per importo a base di gara uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: 2,00%.

3. Il fondo cui al comma 1, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere previsto nell'ambito del quadro economico del relativo progetto.

4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

6. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### **ART. 4**

##### **Conferimento degli incarichi di progettazione interna**

1. Il conferimento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### **ART. 5**

##### **Ripartizione della quota dell'80% del fondo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, destinata alle

prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati come segue:

- a) Attività propria del Responsabile unico del procedimento: 50%;
  - b) Redazione del progetto preliminare, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 5%;
  - c) Redazione del progetto definitivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 10%
  - d) Redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 8%
- (In caso di redazione di progetto definitivo-esecutivo congiunto e fuso in unica fase la percentuale verrà sommata).
- e) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali allo stesso ascrivibili, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: 4%
  - f) Direzione dei lavori, contabilità: 6%
  - g) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al Tecnico o ai Tecnici che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo (assistente) e ispezione di cantiere (assistente con funzioni di sorveglianza): 4%
  - h) Collaudo o certificato di regolare esecuzione, da attribuire al tecnico che firma gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui, a norma di legge, quest'ultimo sostituisca il certificato di collaudo: 3%
  - i) Collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione: 10%.

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a g) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

3. Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate al comma 1 vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali indicate nel comma 1, costituiscono economie.

4. Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni indicate nelle lettere da b) a g) del comma 1, al Responsabile unico del procedimento sarà attribuita la medesima percentuale di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo. Su proposta del Responsabile medesimo, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico individuato dal suddetto Responsabile in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione professionale (a titolo esemplificativo, verifiche degli atti progettuali sotto il profilo urbanistico, redazione degli atti intesi al conferimento degli incarichi professionali esterni, verifica della parte giuridica dei capitolati e degli schemi di contratto d'appalto allegati al progetto esecutivo) una quota pari alla medesima percentuale di cui al comma 1 lett. i) del

presente articolo.

5. La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 lettere da b) ad i) è operata dal competente Responsabile del Servizio tecnico tenendo conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità dell'opera, connesso all'attività espletata.

6. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

7. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolata sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

## **ART. 6**

### **Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici**

1. Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 5, sarà liquidato con provvedimento del Responsabile del Settore, sulla base dell'atto di ripartizione di cui al comma 6 del precedente articolo 5, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati:

- incentivo di cui all'art. 5 lettere a) b), c), d), e): 50% ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, etc.) e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;

- incentivi di cui all'art. 5 lettere f) g) h): ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;

- incentivo di cui all'art. 5 lett. i): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;

2. Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 5, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.

3. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota attribuita al responsabile del procedimento e le quote eventualmente proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo specificato nel comma 4 del precedente art. 5, saranno liquidate come segue: 50% ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, etc.) e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

4. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

5. E' altresì possibile riconoscere acconti corrispondenti alla attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti

incaricati.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Il rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo é autocertificato dai singoli dipendenti interessati in sede di liquidazione delle competenze e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

8. Qualora la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque non si dia luogo all'appalto dei lavori per cause non imputabili al Servizio attuatore e/o al Responsabile e progettista, si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1.

## **ART. 7**

### **Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

## **ART. 8**

### **Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n.114/2014 di conversione del D.L. n.90/2014, ossia dal 19 agosto 2014.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà

la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on - line.